

## Osservazioni sulla bozza di documento OIC 24 Immobilizzazioni immateriali

### Costo delle immobilizzazioni acquistate con pagamento differito rispetto alle normali condizioni di mercato

Nella bozza di documento OIC 19 Debiti sono indicate le seguenti modalità di valutazione dei debiti commerciali e dei relativi costi:

OIC 19 (par. 52): I debiti **commerciali** con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, ed i **relativi costi**, si rilevano inizialmente **al valore determinato attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato**.

Per i motivi diffusamente indicati nei commenti dello scrivente alla bozza di documento OIC 19 Debiti (dove viene stigmatizzata pure l'artificiosa distinzione tra disciplina del *costo ammortizzato e attualizzazione*) è da ritenere che la valutazione dei suddetti debiti in base all'attualizzazione dei flussi finanziari sia una procedura da subordinare all'impossibilità di operare una valutazione in base al valore di mercato dei beni acquisiti in ipotesi di acquisto a pronti o con una dilazione conforme alle normali prassi di mercato. Si riportano qui di seguito le nuove formulazioni proposte dallo scrivente per il par. 47-48 dell'OIC 19:

47. Nel caso di debiti senza interessi espliciti, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, il valore nominale del debito comprende degli interessi passivi impliciti. Al momento della rilevazione iniziale del debito questi interessi non sono ancora maturati, mentre lo saranno al momento della riscossione. Pertanto gli interessi impliciti vanno scorporati dal valore iniziale del debito e rappresentano una delle possibili differenze tra valore iniziale e valore finale del debito da considerare ai fini dell'applicazione del costo ammortizzato. Alla fine di ciascun esercizio, attraverso l'applicazione del costo ammortizzato, la quota di interessi impliciti maturata in quell'esercizio va rilevata a conto economico come onere finanziario e portata a incremento dell'ammontare del debito da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale.
48. Per lo scorporo degli interessi impliciti dai debiti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, e dai relativi ricavi, si applicano le seguenti modalità:
- a) il valore iniziale del debito e il **relativo costo** vanno valutati sulla base del **valore di mercato dei beni e/o servizi acquisiti in ipotesi di acquisto a pronti o con una dilazione conforme alle normali prassi di mercato;**
  - b) **qualora la modalità di cui al punto a) non sia applicabile**, il valore iniziale del debito e il **relativo costo** si rilevano **attualizzando il debito al tasso di interesse di mercato**.

Si suggerisce pertanto di modificare il par. 50 dell'OIC 24 come di seguito evidenziato:

50. Per le società che applicano la disciplina del costo ammortizzato ~~e dell'attualizzazione~~, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili,

il bene è iscritto in bilancio al valore ~~attuale dei futuri pagamenti contrattuali~~ determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti".

### **Beni ricevuti a titolo gratuito**

Il par. 39 dell'OIC 16 Immobilizzazioni materiali (Agosto 2014) dispone quanto segue:

39. Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile. ...<sup>(1)</sup>

Non si capisce perché il documento OIC 24 (già nella versione corrente) prevede un trattamento per i beni immateriali ricevuti a titolo gratuito diverso da quello applicato alle immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito. Infatti il par. 53 della bozza del nuovo documento OIC 24 (così come il par. 49 dell'OIC 24 del gennaio 2015) dispone:

53. I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili.

Certamente non può essere un elemento discriminante la "mancanza del sostenimento del costo di acquisto" perché questa si manifesta anche nel caso delle immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito.

Per quanto riguarda la difficoltà di individuare elementi valutativi attendibili, si ritiene che la valutazione di beni immateriali come diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili non sia dissimile da quella delle immobilizzazioni materiali qualora queste siano costituite da beni non prodotti in serie. Si suggerisce pertanto di modificare il par. 53 per adeguarlo a quanto previsto per le immobilizzazioni materiali, come di seguito indicato:

53. I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito ~~non sono capitalizzabili, sia per la mancanza del sostenimento del costo di acquisto sia perché generalmente non è possibile individuare elementi valutativi attendibili~~ **sono iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile agli stessi alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché gli stessi possano essere durevolmente ed utilmente inseriti nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile del bene non può superare il valore recuperabile. Il valore attribuito al bene, al netto dei costi, va iscritto come provento in conto economico alla voce A5. Altri ricavi e proventi.**

---

<sup>1</sup> Si omette l'ultima frase in quanto il dettato non è più attuale, poiché fa riferimento all'iscrizione di proventi straordinari, e anche perché contiene un errore. Recita infatti "Il valore così determinato è rilevato nella gestione straordinaria del conto economico alla voce E20 proventi. Ma "Il valore così determinato" per l'iscrizione del bene nell'attivo comprende anche i costi accessori, mentre il provento da iscrivere in conto economico non li deve considerare.

## Determinanti della vita utile dell'avviamento

Il **par. 68** della bozza del nuovo documento OIC 24, tra gli utili punti di riferimento per la stima della vita utile dell'avviamento indica il seguente:

- a. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione.

La formulazione appare incompleta per due ordini di motivi:

1. fa riferimento “agli extra-profitti legati alle sinergie generati dall'operazione straordinaria” e ai “benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione” ma trascura la componente “originaria” dell'avviamento che (come indicato anche nel par. 10 della bozza OIC 24) si riferisce all'attitudine a produrre utili delle aziende oggetto di aggregazione. Questa capacità di produrre ricchezza (in misura superiore a quella di investimenti alternativi con pari grado di rischio) costituisce normalmente la principale giustificazione economica per il pagamento di un costo di acquisizione dell'azienda superiore al valore netto corrente dei suoi beni. A questa componente si possono aggiungere anche altri benefici derivanti dall'aggregazione con l'azienda acquirente (di cui parliamo al punto 2), che però non sono necessariamente presenti (si pensi ai processi di aggregazione di carattere conglomerale). Pertanto l'avviamento di riferisce in primo luogo a caratteristiche dell'azienda che viene aggregata presa in una prospettiva *stand alone*, e *anche* (e non solo) ai benefici economici derivanti dall'aggregazione.
2. Sembra far coincidere i benefici economici derivanti dall'aggregazione con le *sinergie* (benefici economici che derivano dallo sfruttamento di risorse condivise per lo svolgimento di due o più attività diverse), mentre a queste si possono accompagnare benefici di altro tipo, come le *economie di scala* (che consistono nella diminuzione dei costi medi unitari di realizzazione di una determinata attività al crescere della capacità produttiva allestita ed utilizzata) e la *riduzione dei costi di transazione* (la riduzione dei costi di gestione dei trasferimenti di beni o servizi tra un'azienda e l'altra che deriva dall'eliminazione delle asimmetrie informative e dello squilibrio di potere contrattuale).

Si propongono pertanto le seguenti modifiche del par. 68:

- a. **il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti legati alle prospettive reddituali favorevoli dell'azienda aggregata al momento dell'aggregazione.**
- ab. il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare degli extra-profitti **derivanti dall'aggregazione (legati alle sinergie, economie di scala, riduzione dei costi di transazione ecc.)** generati dall'operazione straordinaria. Si fa riferimento al periodo in cui si può ragionevolmente attendere la realizzazione dei benefici economici addizionali rispetto a quelli, presi autonomamente, delle società oggetto di aggregazione.

**bc** ...

**ed** ...

## Durata massima del periodo di ammortamento dell'avviamento

Il **par. 69** e **70** della bozza del nuovo documento OIC 24 stabiliscono quanto segue:

69. L'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 68 non può determinare un periodo di ammortamento dell'avviamento superiore ai venti anni.

70. Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, l'avviamento è ammortizzato in un periodo di dieci anni.

Si segnala in proposito che l'Articolo 2426, comma 1, n. 6 del codice civile: "... L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.

La Direttiva 2013/34/UE, art. 12, comma 11, stabilisce: " ... In casi eccezionali in cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo fissato dagli Stati membri. Tale termine massimo non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni."

Alla luce di queste disposizioni normative:

1. nel caso in cui sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile il periodo massimo di 20 anni appare eccessivo;
2. nel caso in cui sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile non è giustificato imporre un periodo tassativo di 10 anni per l'ammortamento, dato che la normativa lo pone come limite massimo e non come valore puntuale. Infatti proprio nei casi in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile dell'avviamento è necessario lasciare ai redattori del bilancio la possibilità di utilizzare anche periodi più brevi dei 10 anni.

### **Contributi pubblici**

Il par. 86 della bozza del nuovo documento OIC 24 (così come il documento OIC 24 in vigore) prevede quanto di seguito riportato:

86. I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale. Ciò può essere applicato con due metodi:

- a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";
- b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.

Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.

A commento di quanto previsto dal par. 86, si deve far notare che l'applicazione del metodo diretto b) comporta tre diverse violazioni della normativa del codice civile:

- risulta in netto contrasto con il requisito della chiarezza, richiesto per la redazione del bilancio dal secondo comma dell'articolo 2423, poiché non consente ai lettori del bilancio di percepire quale sia l'effettiva composizione delle attività e passività patrimoniali e delle componenti reddituali;
- opera un compenso di partite, vietato dall'ultimo comma dell'articolo 2423-ter;
- comporta l'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un valore diverso da quello di costo, richiesto dal n. 1 del primo comma dell'art. 2426.

Si suggerisce pertanto di eliminare quell'alternativa e quindi modificare il par. 86 come segue.

86. I contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni immateriali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dell'immobilizzazione immateriale. ~~Ciò può essere applicato con due metodi:~~

~~a) con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputandoli al conto economico nella voce A5 "altri ricavi e proventi", e quindi rinviandoli per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di "risconti passivi";~~

~~b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.~~

~~Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni immateriali, dall'altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell'esercizio.~~

~~Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.~~

~~L'iscrizione del contributo in apposita voce tra i risconti passivi, da ridursi ogni periodo con accredito al conto economico, lascia inalterato il costo dell'immobilizzazione, ma produce gli stessi effetti sull'utile dell'esercizio e sul patrimonio netto della contabilizzazione del contributo come riduzione del costo.~~